

REGOLAMENTO TECNICO DI CERTIFICAZIONE




SCHEMA SGQ

IN ACCORDO

AL DM 188/2020

(END OF WASTE (EOW) PER CARTA E CARTONE)

Certitalia
 Organismo di certificazione

	05		
	04		
	03		
	02		
	01	Adeguamento alle prescrizioni per l'accreditamento Accredia al DM 188/2020	04.10.2021
01	00	1a emissione	07.06.2021
Ed.	Rev.	Motivo dell'emissione/revisione del documento	Data emissione
<input checked="" type="checkbox"/> Copia controllata Disponibile unicamente in forma elettronica su intranet aziendale <input type="checkbox"/> Copia non controllata			
Elaborata da:	Firma:	Approvata da:	Firma:
DT		RSCH	
		Emessa da:	Firma:
		AD	

INDICE

1	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE.....	3
2	DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	3
3	DEFINIZIONI	4
4	MODALITA' OPERATIVE	4
4.1	CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	4
4.2	VANTAGGI	4
4.3	REQUISITI DI ACCESSO	5
4.3.1	<i>Emissione di Offerta</i>	<i>5</i>
4.4	ITER DI CERTIFICAZIONE	5
4.4.1	<i>Tempi di audit.....</i>	<i>6</i>
4.5	SUBENTRO DELLA CERTIFICAZIONE ACCREDITATA RILASCIATA DA ALTRO ORGANISMO	7
4.6	MODALITÀ DI CONDUZIONE DEGLI AUDIT PREVISTE DAL DM 188/2020	7
4.6.1	<i>Requisiti per le Organizzazioni richiedenti.....</i>	<i>7</i>
4.6.2	<i>Requisiti per gli Organismi di Certificazione</i>	<i>8</i>
5	ALLEGATI	8
6	COMPITI E RESPONSABILITA'	8
6.1	GVI (AUDITOR / LEAD AUDITOR).....	8
7	ALLEGATI	8

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento Tecnico definisce regole applicative, ad integrazione e specificazione del Regolamento per la Certificazione dei Sistemi di Gestione (IS 10 R) di CERTITALIA (di seguito anche CAB), per il rilascio, il mantenimento ed il rinnovo della certificazione dei Sistemi di Gestione per la Qualità in riferimento al D.M. 188 del 22.09.2020 delle Organizzazioni che si occupano di attività di recupero di carta e cartone appartenenti al settore IAF 24, ovvero il settore di accreditamento delle attività di riciclaggio, in accordo alla norma UNI EN ISO 9001:2015 e al DM 188/2020 End of Waste (EoW) per carta e cartone.

Le presenti prescrizioni, unitamente al Regolamento per la Certificazione dei Sistemi di Gestione, hanno carattere contrattuale, come previsto dalle “condizioni generali del contratto” riportate in offerta e contengono una serie di prescrizioni che regolano il rapporto fra CERTITALIA e l’Organizzazione cliente per tutta la durata del contratto di certificazione.

Il presente Regolamento Tecnico vale anche come linea guida operativa nei confronti *delle Organizzazioni certificande/ certificate*, del personale dell’Organismo di Certificazione e degli auditor che, per compiti e responsabilità, devono attenersi alle modalità ed ai requisiti di valutazione appresso specificati.

Per quanto non previsto da questo Regolamento Tecnico e dal Regolamento per la Certificazione dei Sistemi di Gestione valgono le prescrizioni stabilite nei Regolamenti e nelle procedure interne del CAB.

2 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- UNI EN ISO 9001 Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti, edizione vigente
- DECRETO 22 settembre 2020, n. 188 - Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell’articolo 184 - ter , comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- Circolare tecnica ACCREDIA (Prot. DC2021OC059 del 14 maggio 2021) DC N° 23/2021 – Regolamento sulla cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
- *UNI EN 643 Carta e cartone - Lista europea delle qualità unificate di carta e cartone da riciclare*
- *UNI 10802 Rifiuti - Campionamento manuale, preparazione del campione ed analisi degli eluati*
- *IAF MD 5 “Determination of audit time of quality, environmental and occupational health & safety management systems”, edizione vigente*

Documenti interni di riferimento

- [Manuale Qualità di CERTITALIA, edizione vigente](#)
- IS 10 R Regolamento di certificazione (parte integrante del presente Regolamento), edizione vigente
- [IS 10 Q Regolamento per l'uso del marchio e del certificato \(parte integrante del presente Regolamento\), edizione vigente](#)

3 DEFINIZIONI

Le definizioni dei termini non espressamente riportate nel presente paragrafo, sono richiamate nelle norme UNI EN ISO 9001, UNI CEI EN ISO/IEC 17021, UNI CEI EN ISO/IEC 17000 in edizione vigente

4 MODALITA' OPERATIVE

4.1 Contesto normativo di riferimento

Il 24 settembre 2020 l'ex Ministro dell'Ambiente Sergio Costa ha firmato il decreto End of Waste (EoW)¹ per carta e cartone, cioè il testo che stabilisce i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto per tali materiali. Il D.M. 188/2020 è entrato in vigore il 24 febbraio 2021 ed entro il 23 Agosto 2021 i produttori di carta e cartone recuperati dovranno applicare un Sistema di Gestione della qualità che si ispira alla norma UNI EN ISO 9001², che dovrà essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della normativa vigente, atto a dimostrare il rispetto dei requisiti di cui al DM in questione, e presentare l'aggiornamento della propria autorizzazione alle autorità competenti (Regione o Provincia) per l'adeguamento al D.M. 188/2020.

La carta e cartone recuperata (EoW) sarà utilizzabile nella manifattura di carta e cartone ad opera dell'industria cartaria oppure in altre industrie che la utilizzeranno come materia prima, e dovrà avere le caratteristiche previste dal Decreto; il produttore di carta e cartone (EoW) dovrà redigere una Dichiarazione di Conformità come previsto dal Decreto stesso.

4.2 Vantaggi

Il Decreto consente alle aziende di adeguarsi ai requisiti normativi, confermando la validità delle autorizzazioni all'esercizio delle aziende che operano nel settore del

¹ L'End of Waste è un processo di recupero di un rifiuto al termine del quale esso perde tale qualifica e diventa un "prodotto" nel rispetto di precisi criteri definiti dal Legislatore.

² Nell'art. 6 del Decreto viene fatto riferimento al Sistema di Gestione Qualità interno dell'azienda del produttore che dovrà garantire il rispetto dei requisiti del Regolamento e alla possibilità di ridurre significativamente il periodo di conservazione del campione per l'azienda con Registrazione EMAS o con Sistema di Gestione Ambientale ISO14001.

recupero di carta e cartone, e la possibilità di commercializzare il prodotto non più qualificato come mps, ma come *carta e cartone End of Waste (EoW)*.

4.3 Requisiti di accesso

Qualsiasi Organizzazione operante come “Gestore di impianti autorizzati al recupero di rifiuti di carta e cartone”, può accedere ai servizi offerti dal CAB e richiedere quindi la certificazione, sempre che abbia attuato un Sistema di Gestione per la Qualità attivo da almeno tre mesi e rispetti i requisiti della normativa di riferimento, del DM 22 settembre 2020 e delle eventuali ulteriori prescrizioni particolari stabilite di legge per tipologia di prodotto/processo/servizio incluso nel campo di applicazione..

L’Organizzazione deve essere in possesso dell’Autorizzazione dell’impianto e deve trasmettere in fase di domanda o su richiesta del CAB copia del titolo autorizzativo.

I titolari di impianti per il recupero della carta/cartone devono presentare, **entro il 23 agosto 2021**, un aggiornamento della propria **comunicazione in regime semplificato** o una istanza di aggiornamento della propria **autorizzazione in regime ordinario**.

4.3.1 Emissione di Offerta

Il campo di applicazione della certificazione, secondo le disposizioni di Accredia, dovrà essere il seguente:

Le proposte di offerta devono soddisfare i seguenti parametri:

- 1) Il settore di attività deve essere lo IAF 24 “Riciclaggio”.
- 2) Lo scopo di certificazione, secondo le disposizioni di Accredia, deve riportare unicamente la seguente dicitura: *“Recupero end of waste di rifiuti di carta e cartone come indicato dall’articolo 6 comma 1 del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 188 del 22 settembre 2020”.*
- 3) Tempi di audit devono essere conformi alle tabelle di seguito riportate.

4.4 Iter di certificazione

Il processo di certificazione prevede le seguenti fasi:

- audit preliminare (facoltativo): valutazione del livello di conformità dell’Organizzazione rispetto ai requisiti;
- audit di certificazione: verifica della conformità del sistema di gestione rispetto ai requisiti, si conclude con l’eventuale emissione del certificato avente validità triennale;
- audit di sorveglianza: verifica prevista, con cadenza a 12 ed a 24 mesi (con tolleranze possibili analoghe a quelle consentite per la norma ISO 9001:2015), per monitorare il mantenimento del sistema di gestione e il miglioramento continuo;
- audit di rinnovo: verifica effettuata alla scadenza del certificato, per confermare il certificato per un ulteriore triennio.

4.4.1 Tempi di audit

Di seguito si riportano le tempistiche di audit da rispettare, in accordo alla circolare di Accredia.

Certificazione al DM 188/2020	a) Concomitante con Audit di Certificazione o Rinnovo ISO 9001, oppure	1. Effettuazione di una verifica di almeno 0,5 giorni-uomo in aggiunta a quanto già previsto da IAF MD05, tabella schema Qualità
	b) Stand alone in Imprese certificate ISO 9001 da meno di 1 anno	2. <u>In una delle due successive verifiche di sorveglianza</u> , si procede all'effettuazione di almeno una verifica di almeno 0,5 giorni-uomo in aggiunta a quanto già previsto da IAF MD05, tabella schema Qualità.
	a) Concomitante con Audit di Sorveglianza ISO 9001, oppure	1. Effettuazione di una verifica di almeno 0,5 giorni-uomo in aggiunta a quanto già previsto da IAF MD05, tabella schema Qualità
	b) Stand alone in Imprese certificate ISO 9001 da più di 1 anno	2. <u>Per i cicli di certificazione successivi</u> , durante il ciclo triennale di certificazione, si procede all'effettuazione di almeno una verifica di almeno 0,5 giorni-uomo in aggiunta a quanto già previsto da IAF MD05, tabella schema Qualità.
	a) Concomitante o meno ad una Verifica programmata la cui certificazione <u>ISO 9001 è stata rilasciata da altro CAB</u> (quindi a valle di un subentro)	1. Effettuazione di una verifica di almeno 1,0 giorni-uomo in aggiunta a quanto già previsto da IAF MD05, tabella schema Qualità
		2. <u>Per i cicli di certificazione successivi</u> , durante il ciclo triennale di certificazione, si procede all'effettuazione di almeno una verifica di almeno 0,5 giorni-uomo in aggiunta a quanto già previsto da IAF MD05, tabella schema Qualità.

4.5 Subentro della certificazione accreditata rilasciata da altro organismo

Nel caso una Organizzazione già certificata con un altro Organismo Accreditato (che aderisce all'accordo di mutuo riconoscimento EA/IAF MLA) presenti domanda di subentro della propria certificazione, il CAB pianifica il processo di subentro secondo le modalità previste nel Regolamento per la Certificazione dei Sistemi di Gestione (IS 10 R).

I tempi di audit sono riportati nella corrispondente tabella del presente documento.

4.6 Modalità di conduzione degli audit previste dal DM 188/2020

Il CAB dispone che le attività di audit vengano svolte nella modalità in campo presso i siti compresi nel perimetro di certificazione; tuttavia, qualora ne sussistano i presupposti³, possono inoltre essere applicate in quota parte tecniche di auditing in remoto (o a distanza) con l'impiego di sistemi di Information and Communication Technology (ICT) come teleconferenze, accesso ai documenti aziendali tramite rete intranet, E-mail, Instant Messaging, applicazioni web based, etc.

Nel caso di audit da pianificare e svolgere con tecniche di audit da remoto (ove consentito), il personale del CAB opererà in accordo a quanto stabilito dalle proprie procedure per la pianificazione e conduzione degli audit da remoto.

4.6.1 Requisiti per le Organizzazioni richiedenti

Durante la verifica ispettiva, oltre a quanto previsto nel "Regolamento per la Certificazione dei Sistemi di Gestione" per la valutazione della conformità secondo la norma UNI EN ISO 9001, l'Organizzazione dovrà aver dato evidenza della messa a punto e della tenuta sotto controllo:

- a) di procedure operative per il controllo delle caratteristiche di conformità alla norma UNI EN 643;*
- b) del piano di campionamento.*

Il CAB valuterà lo stato di adeguatezza ed applicazione del Sistema di Gestione per la Qualità implementato dall'Organizzazione anche in relazione:

- alla conservazione per un anno presso l'impianto di recupero, o presso la propria sede legale, dei campioni di carta e cartone recuperati (prelevati secondo quanto previsto all'allegato 1 del DM 188/2020 ed in conformità alla norma UNI 10802);*
- alle modalità di conservazione dei campioni che dovranno garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche di carta e cartone recuperati prelevati e tali da consentire la ripetizione delle analisi⁴;*

³ Ad esempio, a seguito di eventi o circostanze straordinari

⁴ Il periodo di conservazione del campione è ridotto a 6 mesi per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (EMAS) e per le imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 rilasciata da organismo accreditato.

- *alla conservazione delle dichiarazioni di conformità presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale, anche in formato elettronico, mettendole a disposizione delle autorità di controllo che la richiedano.*

4.6.2 Requisiti per gli Organismi di Certificazione

Per la valutazione del SGQ in accordo al DM 188/2020 il CAB ha adottato e messo a punto una specifica checklist.

Il GVI del CAB deve acquisire tutte le evidenze atte a dimostrare la piena applicazione di tutti i requisiti stabiliti dal DM sui rifiuti in ingresso, sugli EoW in uscita, sui controlli e sui processi.

5 ALLEGATI

- **RQ 10 J DM188-2020** Checklist DM 188-2020

6 COMPITI E RESPONSABILITA'

6.1 GVI (Auditor / Lead Auditor)

- I componenti del GVI devono riportare nei documenti di audit (Rapporti, Checklist), oltre alle attività verificate, tutte le evidenze atte a dimostrare la piena applicazione di tutti i requisiti stabiliti dal DM sui rifiuti in ingresso, sugli EoW in uscita, sui controlli e sui processi

7 ALLEGATI

Vedere § 5